

una lunga enumerazione di comuni che hanno riportato simili condanne.

Ora veda la Camera in che condizioni deplorabili si trovano i comuni delle provincie meridionali; sono astretti da molti giudicati, in virtù dei dispacci e dei decreti ricordati, a soddisfare la congrua, ma non trovano la via a farsi pagare la rendita loro dovuta; per essi sta l'articolo 2º in quanto agli obblighi, ma non sta in quanto alle rendite!

L'onorevole Indelli diceva, per cansare la forza di questi ragionamenti, che possono i parroci ottenere sussidi dai vescovi.

*Indelli, relatore.* Dagli economati.

*Rinaldi Antonio.* Dagli economati sì, ma sui beni dei vescovadi vacanti; e questo vuol dire che per i poveri parroci sarebbe un attendere il corvo dell'Arca!

L'onorevole Indelli però invocava sempre l'articolo 28 della legge del 1866, e pare che in questo gli si sia aggiunto compagno l'onorevole guardasigilli; ma io prego l'onorevole Indelli e l'onorevole guardasigilli di distinguere studiosamente i due periodi della nostra ultima legislazione ecclesiastica. Nel 1866 furono soppresse tutte le corporazioni religiose, ma le chiese ricettizie e le comunità con cura d'anime non furono tocche; quindi se i sacerdoti delle chiese ricettizie continuavano, non ostante quella legge, a percepire direttamente le rendite in natura, era necessario che il Fondo per il culto, il quale si era addossato tutti i debiti della Cassa ecclesiastica, avesse pagato quell'assegno per supplemento di congrua ai parroci. Ma indi ad un anno, lo si noti bene, coll'articolo 2º della legge del 1867, si venne a dire che non più il Fondo per il culto avrebbe dovuto dare questo assegno ai parroci, bensì solo i comuni, a termini del n° 4 dell'articolo 28.

Egli è chiaro adunque che con questo articolo si vennero a modificare le disposizioni della legge del 1866.

Signori, io non intendo di fare una questione di economia o di politica ecclesiastica; io intendo di fare una questione di diritto, di moralità e di lealtà legislativa.

Si sono fatte quelle promesse ai comuni; dunque è necessario che le si attengano! Si è riconosciuto il diritto di proprietà dei comuni: dunque è indispensabile dar loro quella rendita che corrisponde agli assegni cessati!

Nei consigli delle nazioni debbono sempre prevalere le sante ragioni del diritto a quegli espedienti economici, che possono rendere immagine di una spogliazione. Muoiono gli Stati, muoiono i comuni, quando rompono la fede data, o conculcano

il principio di proprietà! Spesso si è inneggiato all'autorità ed alla forza delle nazioni; ma le nazioni non possono essere forti e dignitose, se i comuni fanno vita sparuta. Ciascuno di noi ama la nazione, perchè in essa siamo nati; perchè, o fra le tacite sue valli, o sulle vette profumate dei suoi colli, o sulle sponde rumorose dei suoi fiumi, o sulle spiagge ridenti dei suoi mari, esiste un angolo di terra in cui nascommo alla vita, ed a cui ci sentiamo attratti irresistibilmente da un affetto indomabile ed istintivo. *(Bene)*

*Presidente.* Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

*Indelli, relatore.* La questione sollevata dall'onorevole Rinaldi si riassume in poche parole; se, per la legge del 1867, i beni, o meglio le rendite dei beni delle chiese ricettizie e collegiali, debbano esser passate immediatamente ai comuni in cui erano i beni di quelle tali chiese, appena cessino le pensioni dei membri di quelle collegiate; perchè pare che l'onorevole Rinaldi, in quanto alla legge del 1866 non faccia questione. Ora a questo dubbio dell'onorevole Rinaldi si risponde in modo assai semplice: nè v'è da fare alcuna questione. Il Fondo del culto, voi l'avete sentito, deve reintegrare il suo patrimonio per circa 60 milioni di lire. Questi 60 milioni di lire di debiti, non si sono fatti semplicemente per l'articolo 7 della legge del 1866, ma perchè è il Tesoro dello Stato il quale, giustamente disposizioni delle leggi stesse fa il servizio del Fondo del culto. Il Tesoro dello Stato anticipa, ed il Fondo del culto, quando ha i danari, paga.

Perciò l'onorevole Rinaldi deve persuadersi di una posizione di cose che non può ammettere dubbi; cioè, che se morti gli investiti che appartenevano ad una determinata chiesa collegiata, ricettizia, si volessero passare immediatamente le partite di rendita iscritta, a quel comune, in sostanza si farebbe un danno agli altri i cui preti hanno la fortuna di vivere di più. Onorevole Rinaldi, il conto è semplicissimo. Vi sono parrocchie chiese ricettizie; per una chiesa gli investiti muoiono subito, per le altre vivono molto, ma, per pagare gli uni e gli altri, il Fondo per il culto si è caricato di debiti.

Se voi fate passare immediatamente le rendite iscritte a quel comune, dove i membri della chiesa ricettizia sono morti subito, è naturale che farete ritardare tanto di più le rendite a quei comuni dove i membri della chiesa ricettizia moriranno dopo, perchè non si pagano più debiti, e voi sottratte al debitore i mezzi per pagarli. Ecco perchè l'onorevole guardasigilli (mettiamo le carte in ta-